

n. 1330/2017 V.G.



TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

Il Giudice designato, dott. Emmanuele Agostini

letto la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante piano del consumatore, ex Legge n. 3/2012 depositata dai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in data 7/12/2017;

letta la relazione dell'O.C.C.;

rilevato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati, né assoggettabili, a procedure concorsuali, trattandosi di privati non esercenti attività di impresa o professionale;

rilevato che i ricorrenti mai hanno fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

rilevato che lo stato di sovraindebitamento (la perdurante situazione di squilibrio fra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile per farvi fronte) e la incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni è evidente;

rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo (art. 8 co. 3 l. 3/2012);

rilevato che non risultano nei confronti dei ricorrenti adottati provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012 (art. 7 co. 2 lett. c.) e che la documentazione prodotta consente la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente (lett. d.);

rilevato che non è ipotizzato che i beni o i redditi dei debitori non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano (art. 8 co. 2), di talché nessun rilievo assume la circostanza della mancata sottoscrizione del piano da parte di terzi che consentano il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurare l'attuabilità;

rilevato che è stata prodotta la documentazione richiesta dalla legge;

rilevato che la proposta è stata "attestata" da un soggetto designato dall'O.C.C. presso l'ordine dei Commercialisti;

rilevato che, allo stato, non risultano compiuti atti in frode ai creditori;

atteso che risulta pendente nei confronti del ricorrente procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] promossa dalla [REDACTED] con intervento dell'agente della riscossione, nella quale, allo stato, risulta fissata udienza in data [REDACTED]

visti gli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della citata legge,



FISSA

ai fini dell'omologa dell'accordo l'udienza del 17/10/2018, ore 11:45, innanzi a sé per la comparizione dei debitori (che sono espressamente invitati a comparire di persona), del professionista con funzione di O.C.C. e dei creditori;

DISPONE

che il professionista con funzione di O.C.C.:

- a) comunichi la proposta e del presente decreto a tutti i creditori presso la residenza o sede legale, anche per telegramma, raccomandata A/R, telefax o P.E.C., **almeno trenta giorni prima della suddetta udienza;**
- b) dia pubblicità alla proposta e al presente decreto mediante pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Tribunale (la cui implementazione è affidata alla EDICOM);
- c) qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, proceda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

DISPONE

altresì, la sospensione ex comb. disp. dell'art. 12 *bis* co. 2 l. 3/2012 e dell'art. 623 c.p.c. la **sospensione del procedimento di esecuzione forzata n. [REDACTED] R.G.E.I.**

MANDA

alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione per la comunicazione del presente provvedimento alla **Cancelleria Esecuzioni Immobiliari** affinché sia immediatamente dichiarata la sospensione della procedura esecutiva **n. 82/2017 R.G.E.I.**

Si comunichi con urgenza all'istante, a sua volta onerato della immediata comunicazione all'O.C.C.

Crotone, li 17 luglio 2018

Il Giudice designato
dott. Emmanuele Agostini

